



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
Provincia di Vicenza

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 19

Adunanza di prima convocazione sessione ordinaria - Seduta 27-04-2015

OGGETTO: Approvazione aliquote Tasi anno 2015.

L'anno Duemilaquindici addì Ventisette del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
MAGNABOSCO DINO (Sindaco) CRACCO ANNA (Consigliere) PIVOTTO MATTEO (Consigliere) VALENTE STEFANO (Consigliere) SINICO ROBERTA (Consigliere) MARASCHIN SERGIO (Consigliere) CAPITANIO CARLO (Consigliere) CLERICI MARIANNA (Consigliere) CASAROTTO GINO (Consigliere) ZANUSO ALBERTO (Consigliere) PERLOTTO ANITA (Consigliere) MAGGIO MARIA GRAZIA (Consigliere) CUMERLATO FRANCO (Consigliere)	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. BONSANTO COSTANZO.

Il Sindaco MAGNABOSCO DINO, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone quali scrutatori i Signori:

Clerici Marianna e Perlotto Anita



FACCIANA SENZA SCURTURAZIONE



OGGETTO: Approvazione aliquote Tasi anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-) che l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
-) che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), la quale comprende anche l'abitazione principale, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
-) che i commi 669 e 671 della predetta legge prevedono che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
-) che i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) e che l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
-) ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso **il vincolo** in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ed in particolare:
-) modificare, in aumento o in diminuzione, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
-) modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dell'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
-) che il comma 702 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del decreto legislativo 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
-) che la legge di stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014, al comma 679, proroga al 2015 i suddetti vincoli in materia di tasi;

Rilevato:

-) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16.07.2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina e l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale);
-) che il suddetto regolamento prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della Tasi **nella misura del 25%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile, della restante quota del tributo;
-) che il comma 683 della predetta legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali



servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

-) che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti e che i servizi indivisibili individuati per l'anno 2015 risultano essere i seguenti:

Capitolo di bilancio 2015	Oggetto art. 22 vigente regolamento luc approvato con delibera di cc. n. 22 del 16.07.2014	Importi
Cap. 695	Spese di manutenzione e gestione degli immobili e degli impianti comunali	60.000,00
Cap. 1076	Spese illuminazione pubblica	210.000,00
Cap. 1077	Manutenzione illuminazione pubblica	25.000,00
Cap. 1052	Fornitura materiali per manutenzione territorio	28.000,00
Cap. 1053	Segnaletica verticale (escluse spese finanziate con proventi violazione codice della strada cap. 1053 = € 5.000,00)	15.000,00
Cap. 1055	Manutenzione per migliore circolazione stradale (escluse spese finanziate con proventi violazione codice della strada cap. 1055 = € 5.000,00)	15.000,00
Cap. 1081	Segnaletica orizzontale (escluse spese finanziate con proventi violazione codice della strada cap. 1081 = € 5.000,00)	15.000,00
Cap. 1150	Manutenzione parchi e giardini	74.000,00
Cap. 1145	Spese per la derattizzazione e disinfestazione del territorio e dell'ambianta	15.000,00
Cap. 817	Quota parte spese pubblica sicurezza e vigilanza escluse spese finanziate con proventi violazioni al codice della strada Cap. 817 = € 9.140,00	85.000,00
Cap. 1205	Funzioni nel settore sociale Quota parte trasferimento all'Uls per funzioni proprie	131.000,00
Cap. 1245	Manutenzione cimiteri	17.000,00
	totale	690.000,00

-) che al fine di assicurare la copertura delle voci del piano finanziario relativo ai servizi indivisibili come sopra indicati ed il conseguente equilibrio economico finanziario di parte corrente del bilancio di previsione 2015 risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote Tasi e precisamente:

Tipologia	Aliquote per mille
Abitazione principale e relative pertinenze escluse categorie A/1 – 8 – 9 e relative pertinenze per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	1,9 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze in categorie A/1 – 8 – 9 e relative pertinenze per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	1,9 per mille
Fabbricati strumentali rurali - co. 678 legge 147/2013	1,00 per mille
Aree fabbricabili	1,3 per mille
Terreni agricoli	Esclusi dal decreto legge 60/2014
Per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati	1,3 per mille

-) che le aliquote così proposte devono rispettare il dettato normativo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), in base al quale la somma delle aliquote Tasi ed aliquote Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge per l'Imu al 31 dicembre 2013, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote a seconda della diversa tipologia di immobili, vincolo prorogato al 2015 ad opera della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014;

-) che il comma 688 della legge 147/2013 fissa per la Tasi, le medesime scadenze di pagamento dell'Imu;

CONSIDERATO:

-) che il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

-) che l'art. 1 comma 169 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) in attuazione del quale gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-) che ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine



previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

-) che con nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. 4033 in data 28/02/ 2014, è stata resa nota la procedura, a decorrere dal 03/03/2014, di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

PRESO ATTO altresì che l'art. 3, comma 1), lett. o), del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 a modifica dell'articolo 239 del Testo Unico 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima il parere anche sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali, in relazione alle quali esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza, e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei parametri sono suggerite all'organo consigliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo Consigliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione; e che l'organo di Revisione ha espresso il proprio parere favorevole in data 20.04.2015;

PRESO ATTO altresì che la commissione regolamenti nella seduta del 22.04.2015 ha espresso il proprio parere;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al **31 maggio 2015** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali anno 2015;

PRESO ATTO dei seguenti interventi svolti durante la discussione nella quale sono intervenuti:

Cracco Anna: Dopo aver ricordato i limiti legislativi regolanti la I.U.C. Informa come alla luce dei tagli operati dal Governo, illustrati nel dettaglio, durante l'esame del Conto Consuntivo 2014, si è costretti a proporre un aumento di 0,6 punti sulla Tasi: da 1,3 per mille a 1,9 per mille. Non si è potuto fare nulla sul versante dell'esonero dei comodati: vuoi l'introduzione del local tax dell'anno 2016 che esclude tale istituto, vuoi la tassa di registro che ogni cittadino deve versare per il contratto pari ad oltre 250 euro, vuoi il numero delle posizioni (circa 140/150 posizioni su 2700 famiglie, rendono impraticabile l'approvazione di tale forma di esenzione, ammettendo la quale necessiterebbe anche portare l'aliquota complessiva al 2,5%. Inoltre viene informato il Consiglio sul fatto che i cittadini riceveranno la bollettazione a casa. Essa però deve essere usata ed esaminata dal cittadino, collaborando con l'amministrazione in caso di errori, per giungere ad un dato obiettivo e certo.

Maggio Maria Grazia: Pone l'accento sulla percentuale di acollo della tassa tra inquilino e proprietà. Il 25% del primo contro il 75% del secondo è squilibrato: sarebbe più giusto un 15% contro un 85%. Voterà, solo per questo motivo, contro. Invita poi la maggioranza a ridurre i costi di illuminazione puntando ad una politica che favorisce l'energia alternativa. In più chiede un intervento nei confronti dei cittadini instaurando dei rapporti di collaborazione nella gestione manutentiva del demanio (gestione aiuole, giardini).

Sindaco: Rasserena il consigliere Maggio ricordando che sull'alternativa c'è già un obiettivo da realizzare (incontro già avvenuto con ditte specializzate del settore) che vedrebbe una riduzione sensibile della spesa di circa 10-15%. "Si vedrà in futuro". Sulla questione del mancato esonero del "Comodato" evidenzia come una tale decisione, oggi, si sarebbe rivelata solo come un regalo allo Stato con l'applicazione della tassa di registro.

Zanuso Alberto: ricordando come l'inquilino, seppur al 25% del rapporto rispetto alla proprietà, giungerebbe a pagare intorno a 20-25-30 euro al massimo, evidenzia la propria astensione sul provvedimento.

VISTO:

-) la legge n. 201/2011 e ss.mm.ii.;
-) la legge n. 147/2013;
-) il decreto legge n. 16/2014;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell'art. 49, i pareri:

-) tecnico del capo area Economico Finanziaria
-) di regolarità contabile del capo area Economico – Finanziaria;

Con voti favorevoli 10, astenuti 2 (Zanuso e Perlotto), contrario 1 (Maggio), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare , per l'anno 2015, le seguenti aliquote Tasi, confermando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2014 prorogato al 2015 a opera del comma 679 della legge di stabilità 2015, n. 190 del 23.12.2014:

Tipologia	Aliquote per mille
Abitazione principale e relative pertinenze escluse categorie A/1 – 8 – 9 e relative pertinenze per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	1,9 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze in categorie A/1 – 8 – 9 e relative pertinenze per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	1,9 per mille
Fabbricati strumentali rurali - co. 678 legge 147/2013	1,00 per mille
Aree fabbricabili	1,3 per mille
Terreni agricoli	Esclusi dal decreto legge 60/2014
Per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati	1,3 per mille



3) di dare atto che il gettito Tasi stimato in circa € 690.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sopra indicati;

4) di dare atto che il comma 688 della legge 147/2013 fissa per la Tasi, le medesime scadenze di pagamento dell'Imu

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

6) di dare atto che il regolamento luc prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della Tasi **nella misura del 25%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile, della restante quota del tributo;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, approvato dal Consiglio Comunale con precedente deliberazione assunta nel corso di questa stessa seduta;

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota del MEF prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014;

9) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 267/2000.

10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con successiva votazione, espressa per alzata di mano, con voti favorevoli 10, astenuti 2 (Zanuso e Perlotto), contrario 1 (Maggio).



FACCIAIA SENZA SORTITURAZIONE

OGGETTO: Aliquote Tasi anno 2015.

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Visto:
Parere favorevole per la regolarità tecnica

Data, 17/04/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Confente dott.ssa Nicoletta

Visto:
Parere favorevole per la regolarità contabile

Data, 17/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Confente dott.ssa Nicoletta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Magnabosco Dino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonsanto dott. Costanzo

Attestato di pubblicazione e certificato di esecutività

Io sottoscritto vice segretario delegato, attesto che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo on-line dal 6 MAG. 2015 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D,Lgs 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Data, - 6 MAG. 2015



IL VICE SEGRETARIO
Zoia dott.ssa Laura